



Save the Children

Italia ONLUS

Minori in carcere con le loro madri: questioni aperte

Contenuti realizzati grazie al contributo reso a titolo gratuito da Monica Gambino, Roberta Lentini, Francesca Oppedisano, Domenico Salvatore e Roberta Ziveri del team legale del Gruppo Telecom Italia, nell'ambito di un'iniziativa pro bono per Save the Children Italia.

Maternità e reclusione sono due condizioni sulla cui possibile conciliazione si interroga da tempo il legislatore nazionale e si sono espressi gli organismi internazionali e le istituzioni europee. Le soluzioni per contemperare gli interessi in gioco andrebbero individuate a partire dalla primaria considerazione dell'interesse superiore dei minori coinvolti e in particolare della necessità, per il loro sviluppo, che essi instaurino un rapporto armonico con i propri genitori.

Evoluzioni storiche della legislazione rilevante

Il **Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787**, recante *Regolamento degli Istituti di prevenzione e pena*, in vigore fino al 1975, prevedeva all'art. 58 il divieto ai minori degli anni 18 di visitare gli stabilimenti. Tuttavia, all'art. 43 esso disponeva che le madri con bambini di età inferiore ai due anni potessero essere autorizzate dalla Direzione a tenere con sé i figli. La **Legge 354/1975** (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*) ha consentito alle madri detenute (in custodia cautelare o a seguito di condanna) oppure internate, di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, prevedendo l'inserimento negli istituti penitenziari di specialisti con il compito di tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle stesse madri. In seguito, la **Legge 663/1986**, c.d. Gozzini, che ha modificato le norme dell'ordinamento penitenziario, è intervenuta a consentire alle donne incinte o madri di minori di età inferiore ai tre anni di scontare la condanna presso la propria abitazione o in altro luogo, privato o pubblico, di cura e di assistenza in caso di reati puniti con una pena inferiore ai due anni di reclusione. È seguita la **Legge 165/1998**, c.d. Simeone-Saraceni, la quale ha elevato da due a quattro anni il limite massimo della pena da scontare, anche se parte residua di maggior pena, per poter beneficiare di questa misura, e a 10 anni l'età del figlio/a, purché convivente con la condannata.

La **Legge 40/2001** sulle detenute madri (c.d. Legge Finocchiaro, dal nome dell'allora Ministro per le pari opportunità che l'aveva promossa) ha introdotto modifiche al codice di procedura penale, favorendo l'accesso delle mamme con minori a carico alle misure cautelari alternative. La legge non ha però risolto il problema per le detenute che non possono accedere agli arresti domiciliari perché senza fissa dimora. Per loro l'unica alternativa al carcere sarebbe il trasferimento negli istituti a custodia attenuata previsti dalla nuova normativa (i c.d. ICAM).

Il testo della legge Finocchiaro prevede l'applicazione di due tipi di provvedimento specifici per le madri con figli di età fino a 10 anni:

- detenzione speciale domiciliare (art. 3)
- assistenza esterna dei figli minori (art. 5)

Intento della legge è evitare che a detenute-madri si aggiungano "detenuti-bambini": la legge rende infatti più semplice l'applicazione della detenzione domiciliare, avendo introdotto nell'Ordinamento Penitenziario (art. 47-quinquies O.P.) un istituto detto "detenzione speciale". L'istituto previsto da questo articolo permette l'ammissione alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore ai 10 anni, nell'applicazione di tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, previsto dall'art. 21 O.P. La legge si applica anche ai padri detenuti, nei casi in cui la madre sia morta o sia nell'impossibilità di assistere i figli.

Il carcere femminile

Quella femminile è **una porzione ridotta** della popolazione carceraria. Secondo i dati Istat¹ e quelli più recenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) del 31 ottobre 2013², essa oscilla tra il 4,2% e il 4,3% del totale. In particolare, sono circa 50/60³ in Italia le detenute con bambini al di sotto dei tre anni. Il numero basso dipende dal fatto che le donne recluse in grande percentuale hanno commesso reati a bassa pericolosità sociale e possono quindi beneficiare delle misure alternative alla detenzione. Poiché esistono **poche carceri femminili** sul territorio nazionale (7 carceri femminili e 62 sezioni femminili all'interno dei penitenziari maschili), molte detenute dopo il processo vengono trasferite in penitenziari lontani dal luogo di residenza della famiglia, con possibili conseguenze psicologiche e affettive tanto per il figli quanto per loro stesse. Secondo una ricerca empirica sul carcere femminile, *Donne in carcere*⁴, datata 1992 ma ancora attuale per molti aspetti nella maggior parte delle sezioni non ci sono zone verdi e in alcune non esiste neppure un cortile. Ci si deve chiedere, soprattutto per quanto riguarda le pene minori, quanto l'importanza di scontare la pena abbia effetti benefici rispetto alla rottura di un legame madre-figlio e quanto l'influenza di tale decisione vada a compromettere la crescita sana del bambino.

¹Il 95,8% dei detenuti è di sesso maschile: si tratta di una quota stabile nel corso del tempo, afferma la relazione Istat datata 18 dicembre 2012 (con dati del 2011). Cfr www.istat.it.

² Secondo il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) aggiornati al 31 ottobre 2013 sono 64.323 i detenuti reclusi (compresi nel totale dei detenuti anche quelli in semilibertà) nei 205 istituti di pena italiani, a fronte di una capienza regolamentare di 47.668 posti. Poco meno di un terzo, ossia 22.770 sono i detenuti non italiani (che rappresentano il 35,1% della popolazione carceraria). Minima è la componente femminile, il 4,3% del totale dei detenuti ovvero 2.821 donne (di cui 1.102 straniere). Al 30 giugno 2013, sono 52 i bambini sotto i 3 anni che vivono in carcere con le madri (51 detenute). Cfr www.network.redattoresociale.it, per i dati del Dap, www.giustizia.it

³Cfr L. Astarita, *Detenzione Femminile*, dal Rapporto 2001 dell'Associazione Antigone

⁴E. Campelli, F. Faccioli, V. Giordano, T. Pitch, *Donne in carcere*, ed. Feltrinelli, Milano 1992

Restano inoltre seri dubbi sulla possibilità concreta di applicazione delle misure alternative nei confronti di molte detenute madri, poiché per poter accedere alle misure stesse è necessaria una pronuncia sull'assenza del pericolo di commissione di altri reati, e questo limita in particolare le detenute recidive.

Sviluppi legislativi recenti: la Legge 62/2011

La legge 62/2011 reca *Modifiche al codice di procedura penale e alle norme dell'ordinamento penitenziario, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*. Le nuove regole sono applicabili a far data dal **1° gennaio 2014**.

Le **principali novità** di queste norme sono le seguenti:

- le donne condannate a pene detentive in stato di gravidanza o con figli minori non possono essere più detenute in carcere fin quando il bambino non ha compiuto il sesto anno di età, se non nella ipotesi in cui vi siano "esigenze di eccezionale rilevanza" (in tal caso la detenzione deve essere disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri - c.d. ICAM).
- le norme previste sono applicabili anche al padre, nel caso in cui la madre sia deceduta oppure assolutamente impossibilitata all'assistenza dei figli
- nuove regole sono previste per quanto concerne il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente da parte della madre detenuta o del padre
- nell'ipotesi di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, il magistrato di sorveglianza può concedere il permesso con provvedimento urgente alla detenuta o imputata (o al padre) per far visita al figlio malato, con modalità che devono tener conto (nel caso ad esempio di ricovero ospedaliero) della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nelle ipotesi assolutamente urgenti il permesso viene concesso dal direttore dell'istituto
- viene riconosciuto il diritto della detenuta o imputata (o del padre) di essere autorizzata dal giudice all'assistenza del figlio minore per le visite specialistiche, con un provvedimento che deve essere rilasciato non oltre le 24 ore precedenti la data della visita
- nel caso in cui non vi sia concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti e vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute possono espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo privato o luogo di cura dopo aver scontato almeno un terzo della pena o almeno 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo. Altra novità concerne gli arresti domiciliari delle condannate incinte (o madri di figli con età inferiore a 10 anni), in quanto si prevede che le condanne, in tal caso, possano essere espiaate fino a 4 anni presso una casa famiglia protetta.

L'articolo 4 della legge 62/2011 ha affidato ad un **decreto del Ministro della giustizia**, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, la determinazione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 354/1975. La realizzazione di tali strutture abitative rappresenta uno snodo fondamentale per la piena applicazione della legge 62/11 in quanto consente ai destinatari della norma, qualora sprovvisti di riferimenti materiali ed abitativi, di evitare in toto l'ingresso in strutture penitenziarie, seppur a

custodia attenuata quali gli ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri). L'art. 4 prevedeva che il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potesse stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha **avviato a Milano la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri**, realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini. Il Governo ha informato che, in tempi brevi, saranno realizzati altri ICAM a Torino e Firenze ⁵.

Bisogna tuttavia dare atto della difficile applicazione delle leggi adottate a tutela della genitorialità detenuta che prevedono le misure alternative al carcere in quanto il carcere è di gran lunga la misura maggiormente prescritta dai magistrati, nonostante le raccomandazioni contenute del D.L. 211/2011⁶ e le indicazioni di alcuni operatori di giustizia⁷ (si veda nota del procuratore della Rep. di Milano in data 15.1.2013 che invita i PM a ricorrere il meno possibile al carcere⁸). E' per questa ragione che è stato ritenuto fondamentale adeguare il carcere all'accoglienza dei bambini in visita.⁹ In Italia è stata diffusa nel 2009 la prima circolare del Ministero di Giustizia su questo argomento (Circolare 10 dicembre 2009 -PEA 16/2007, *Trattamento penitenziario e genitorialità - percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto*)¹⁰. La circolare invita il personale penitenziario a utilizzare il sorriso rivolgendosi ai bambini per ridurre l'impatto col carcere, è conosciuta solo dal 34% del personale penitenziario¹¹. Il grado di applicazione delle circolari penitenziarie resta comunque soggetta alle diverse realtà penitenziarie.

Giurisprudenza

Come illustrato, la «detenzione domiciliare speciale» è un particolare beneficio previsto per le madri condannate con prole sotto i 10 anni, mirante a tutelare l'interesse prioritario dei minori in un periodo cruciale della formazione. La Corte Costituzionale ne ha fatto discendere la conclusione secondo cui assoggettare la concessione di tale beneficio al requisito della «collaborazione» con la giustizia, come previsto per le misure alternative al carcere nel caso di commissione di taluni gravi delitti (mafia, terrorismo, sequestro ecc.), è illegittimo.

⁵<http://leg16.camera.it/561?appro=516>

⁶D.L. 22 dicembre 2011, n. 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

⁷Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - 6° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2012-2013. Cap. IV <http://gruppocrc.net/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=6qqFglfqCOjsJVCG0JPSk1iAdrmp5rpUuTUptwQSSbE>,

⁸www.penalecontemporaneo.it/upload/1358524290Prov%20Bruti.pdf

⁹*ibid.*

¹⁰www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=1_1%28200912%29&facetNode_2=1_1%282009%29&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC218743

¹¹www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_3=1_1%28200912%29&facetNode_2=1_1%282009%29&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC218743

¹¹Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - www.gruppocrc.net/Editoriale-Newsletter-n-62-4?calendrier_mois=7&calendrier_annee=2014

La **sentenza 239/2014 della Corte costituzionale** ha stabilito, nello specifico, che il regime di particolare rigore definito dall'articolo 4-bis, comma 1, della legge 354/1975, aggiunto nella stagione "emergenziale" del terrorismo dei primi anni '90, e mirante ad incentivare la collaborazione, quale strategia di contrasto alla criminalità organizzata, infatti, non può riverberare la sua portata su situazioni del tutto diverse, dove l'interesse tutelato è un altro. Lo ha stabilito, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge». In altre parole, la Corte Costituzionale ha esteso la possibilità di concedere ai sensi dell'art. 4 bis O.P. anche le misure alternative alla detenzione quali la detenzione domiciliare speciale e la detenzione domiciliare ordinaria, a patto che non sussista il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del detenuto o internato.

La Consulta ha ritenuto che, nell'economia dell'istituto, assuma un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo e che, di conseguenza, assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime "di rigore" sancito dall'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, il legislatore abbia accomunato fattispecie tra loro profondamente diverse. Pertanto, allo scopo di garantire correttamente il bilanciamento delle due esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore e quella del minore di fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, la Consulta conclude che la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale stabilite dall'art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975, tra le quali figura quella della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della condannata, potrà pregiudicare l'interesse del minore di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine soltanto qualora la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata in concreto e non già in base ad indici presuntivi, quali quelli prefigurati dalla norma censurata – che precludeva al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni.

Uno sguardo al panorama internazionale

L'art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancisce la **tutela della relazione genitori-figli**, mentre l'art.8 richiede che il figlio non subisca alcuna conseguenza a causa delle condizioni del genitore. Assieme all'art. 3, che dispone l'assoluta priorità degli interessi del bambino, rappresentano i principi di riferimento per orientare una decisione di comminare il carcere ad un genitore, che necessariamente finirà col gravare sul destino del figlio.

A livello europeo le regole penitenziarie hanno acquisito una maggior importanza a partire dal 1987 e sono state riviste e aggiornate nel gennaio 2006 sulla base della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani e della Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle pene o Trattamenti Umani o Degradanti. Non sono mancati interventi istituzionali in merito, quali la Risoluzione del Parlamento Europeo del 1989 e la Raccomandazione 1469 del 2000 dell'Assemblea parlamentare del Comitato per gli Affari Sociali, la Salute e la Famiglia, del Consiglio d'Europa riguardante "Madri e

bambini in carcere" ¹². "Oltre metà delle detenute delle carceri europee è composta da madri con almeno un figlio"¹³. Considerato il fatto che il numero di detenute in molti paesi europei è in crescita, è diventato essenziale adottare provvedimenti che vadano incontro alle esigenze delle donne in carcere. Secondo gli studi condotti per conto della Commissione Europea¹⁴, buoni legami familiari sono importanti all'epoca della scarcerazione, in particolare perché un ambiente familiare stabile dove fare ritorno costituisce un importante disincentivo alla recidiva. Il Consiglio d'Europa raccomanda inoltre, in una relazione pubblicata nel 2000, lo sviluppo di unità di piccole dimensioni chiuse o semi chiuse con il sostegno dei servizi sociali, per il numero ridotto di madri che effettivamente richiedano tale custodia, in cui i bambini possano essere accuditi in un ambiente a misura di bambino e dove l'interesse del minore sia preminente, pur non trascurando la necessaria sicurezza pubblica.¹⁵ Anche nei casi in cui siano previste, tali unità speciali per madri e figli sono spesso presenti in numero molto limitato. Si tratta di unità costose da finanziare e perciò l'offerta è inferiore alla domanda.

Queste, insieme ad altre motivazioni, hanno condotto all'adozione della **Risoluzione del Parlamento europeo 2007/2116 (INI)**, approvata a Strasburgo il 13 marzo 2008, sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare¹⁶. La Risoluzione invita gli Stati membri a "integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria", a "tenere maggiormente presenti le specificità femminili", nonché a "creare condizioni di vita adatte alle esigenze" dei figli che vivono con il genitore detenuto, . La Risoluzione pone l'accento sulla specificità dei bisogni delle donne in carcere affermando l'esigenza che le politiche penitenziarie garantiscano uno stato di detenzione conforme al rispetto di tali specifiche esigenze, in strutture consone, con un personale adeguatamente preparato, fornendo il necessario supporto psicologico e ove possibile promuovendo l'accesso a misure alternative.

In particolare la Risoluzione raccomanda che:

(art.14) la detenzione delle donne incinte e delle madri che accudiscono figli in tenera età sia prevista solo in ultima istanza;

¹²La raccomandazione ricorda che nonostante l'invito, fatto nella precedente Raccomandazione del 1995 sulle condizioni di detenzione negli Stati membri, ad un ricorso più limitato a sentenze di incarcerazioni, il numero di donne condannate alla pena detentiva sta aumentando in molti paesi e che la stragrande maggioranza di donne detenute sono accusate, o condannate, per reati relativamente minori e non rappresentano un pericolo per la comunità. Non si è a conoscenza, continua la Raccomandazione, del numero complessivo di bambini e di ragazzi separati dalle loro madri detenute. Ci sono circa 100.000 donne in carcere nei paesi europei, e la "Howard League for Penal Reform, associazione britannica non governativa, "ha stimato che ciò significa che circa 10.000 bambini sotto i 2 anni vivono questa condizione". Considerati i provati effetti nocivi che la detenzione delle madri causa ai figli, l'Assemblea parlamentare raccomanda gli Stati membri "di sviluppare ed usare pene alternative al carcere per le donne con figli piccoli, di riconoscere che la detenzione di donne incinte o con figli piccoli dovrebbe essere usata soltanto come ultima risorsa per coloro le quali sono accusate di gravi reati e che rappresentano un pericolo per la comunità, di sviluppare delle linee-guida per i giudici affinché si attengano a tale invito".

¹³Parlamento Europeo - Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere - "Relazione sulla particolare condizione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare" 5 f e b r a i o 2 0 0 8 (2 0 0 7 / 2 1 1 6 (I N I)) – Motivazioni-
http://www.ristretti.it/comments/2008/marzo/pdf2/donne_europa.pdf

¹⁴*ibid*

¹⁵<http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/EDOC8762.htm>

¹⁶<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0102&language=IT>

(art.16) il sistema giudiziario vigili sul rispetto dei diritti del bambino in sede di esame delle questioni connesse alla detenzione della madre;

(art. 19) pene sostitutive della detenzione siano comminate in misura maggiore, come le alternative sociali, per le madri, allorché la pena prevista e il rischio per la sicurezza pubblica risultano scarsi, nella misura in cui la loro detenzione possa determinare gravi perturbazioni nella vita familiare;

(art.21) l'amministrazione giudiziaria si informi circa l'esistenza di bambini prima di decidere in merito ad una detenzione preventiva o al momento della condanna e che si accerti che siano state prese misure per salvaguardare l'integrità dei loro diritti;

(art.24) gli Stati membri facilitino il ravvicinamento familiare e in particolare le relazioni dei genitori incarcerati con i figli, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse del bambino, predisponendo strutture di accoglienza la cui atmosfera sia diversa da quella dell'universo carcerario e che permettano attività comuni e un contatto affettivo adeguato;

(art.25) gli Stati membri si conformino ai rispettivi obblighi internazionali assicurando la parità dei diritti e di trattamento dei figli che vivono con il genitore detenuto, nonché a creare condizioni di vita adatte alle loro esigenze in unità totalmente indipendenti e il più lontane possibile dall'ambiente carcerario ordinario, permettendo loro di inserirsi nei sistemi di custodia o negli istituti scolastici tradizionali [...] prevedendo infrastrutture adeguate nonché personale qualificato, capace di assistere le madri detenute nelle loro responsabilità educative e di assistenza;

All'art.26. essa constata inoltre con rammarico che un gran numero di donne detenute sono madri nubili e che perdono il contatto con i loro figli, talvolta in via definitiva; chiede alla Commissione e agli Stati membri di definire e di porre in essere politiche alternative al fine di evitare la separazione totale;

Queste raccomandazioni hanno lo scopo di sollecitare gli stati membri ad adottare un comportamento più rispondente agli interessi comuni. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ("CRC"), istituito dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza allo scopo di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato, ha pubblicato inoltre il Commento Generale n. 14 (2013) che mira a garantire l'applicazione ed il rispetto del principio del superiore interesse dei bambini e degli adolescenti in tutte le decisioni prese dallo Stato parte.

Il principio del superiore interesse del minore (art. 3 CRC) stabilisce che, in tutte le decisioni relative alle persone di minore età, il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente. Dalle decisioni che riguardano modifiche legislative e amministrative, fino ai provvedimenti relativi all'adozione di leggi, politiche, strategie, programmi e riforme economiche che ricadono direttamente o indirettamente sulla vita dei bambini e degli adolescenti. Infine, il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 sulla salute delle donne in carcere raccomanda che "I diritti umani delle donne e dei loro figli devono sempre essere prioritari; i principi dell'equivalenza e dell'adeguatezza delle strutture e della tutela della salute devono essere riconosciuti. I bisogni di qualsiasi bambino coinvolto devono prevalere."¹⁷

¹⁷ Traduzione non ufficiale del seguente testo originale: "*The human rights of women and of their children must always be dominant; principles of equivalence and of appropriateness of facility and health care must be recognized. The needs of any child involved must be dominant*".